

NR. 179 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO : INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA
CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALLA
DOTAZIONE DI PERSONALE DEL COMUNE DI
CARIATI -STRALCIO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI- RIFORMULAZIONE.**

L' anno DUEMILANOVE addi DICIANNOVE del mese di OTTOBRE , alle ore
13,30 , nella Sede Municipale.
Prevvia notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si e' riunita
la Giunta Comunale.

INR.	COGNOME E NOME		! P ! A !
101	SERO Filippo Giovanni	Sindaco	! P ! !
102	PERRI Cataldo	Assessore	! P ! !
103	STRAFACI Domenico	Assessore	! ! A !
104	CELESTE Leonardo	Assessore	! P ! !
105	DONNICI Giuseppe	Assessore	! P ! !
106	ASCIONE Filippo	Assessore	! P ! !

TOTALE PRESENTI : 05

TOTALE ASSENTI : 01

ASSISTE il Segretario : DOTT. SSA Giovanna Antonia ACQUAVIVA
Il Sig. Filippo Giovanni SERO nella qualità di SINDACO assunta la presidenza e
constatata la legalità della adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione
la seguente pratica segnata all' ordine del giorno.

%%%%

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 170 del 15/10/2008 ad oggetto :
" Incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza a soggetti estranei alla
dotazione di personale del Comune di Cariati -stralcio regolamento degli uffici e dei
servizi" con la quale , al fine di dare esecuzione a quanto disposto con l'art. 3 -
comma 56 - della L. 244/2007, per come sostituito dall'art.46-comma 3- del D.L. n.
112 del 25/06/2008, si approvavano le disposizioni regolamentari disciplinanti
l'affidamento degli incarichi sopra riportati;

DATO ATTO che con nota prot n. 16720 del 20/10/2008 la citata deliberazione, con
allegato regolamento per estratto, e' stata trasmessa , ex art. 3 - comma 57 - della L.
244/2007, alla Corte dei Conti Sezione Reg.le di Controllo per la Calabria ;

VISTA la deliberazione n. 330/2009, adottata dalla Corte dei Conti - Sezione Reg.le
di Controllo per la Calabria - nell' adunanza del 28/04/2009, dalla quale si evince che
la Corte ha rilevato "... nella logica del controllo collaborativo " , aspetti di non
conformita' alla ratio legis di previsioni regolamentari ;

VISTO il regolamento stralcio, approvato con la citata deliberazione di GM
n.170/2008, riformulato tenuto conto, anche, di quanto rilevato dalla Corte dei Conti;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione ;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri ex art. 49 del T.U. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che
si allegano al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

CON voto unanime ,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il documento, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, con il quale e' stato riformulato l'Allegato "A" alla
deliberazione di GM n. 170 del 15/10/2008 ;

2. **DI DARE ATTO** che l'allegato "A" alla deliberazione di GM n. 170 del 15/10/2008 deve
intendersi sostituito con il documento approvato con il presente atto;

3. **DI INCARICARE** L'Area Segreteria di trasmettere:

- le correnti determinazioni alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la
Regione Calabria -Catanzaro;

- copia del presente, a valore quale informativa , alle OO SS e RSU Aziendali;

INFINE stante l'urgenza .

CON votazione unanime , resa nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell'alt. 134 - comma 4- del D.Lgs. n. 267/2000.

DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE -STRALCIO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le **procedure comparative** per il conferimento di incarichi di **collaborazione autonoma** nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'art. 46 del D.L. 112/08 convertito nella Legge 133/08 che modifica sia l'art. 7, comma 6, modificato successivamente con l'art. 22-comma 2 -della legge 18/06/2009, n. 69, del D.Lgs. 165/01 che i commi 55, 56 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007.

Art. 2 (Ambito applicativo)

1. Entrano in tale disciplina tutti gli incarichi di **collaborazione autonoma** conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;
- c) "incarico di consulenza", che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente.

3. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono affidati solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Ai sensi dell'art. 46 c. 2 del D.L. 112/08 convertito in Legge 133/08 che modifica l'art. 3 c. 55 della legge 244/07 (legge finanziaria 2008) possono essere stipulati contratti di collaborazione autonoma, **indipendentemente dall'oggetto o tipologia della prestazione**, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2, del D.Lgs 267/00.

5. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché **il compenso pattuito che dovrà, fra l'altro, essere proporzionato alla tipologia, qualità e alla quantità della prestazione richiesta in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente.**

6. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Art.3

(Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli Incarichi)

Il ricorso alle prestazioni oggetto del presente regolamento è subordinato ai seguenti presupposti di legittimità, da accertarsi a cura del Dirigente del Settore, con competenza sulla materia oggetto dell'incarico da conferire, che dovranno essere indicati nella preventiva determinazione a contrattare ex art. 192 del TUEL n. 267/2000:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) preliminarmente dovrà essere accertata:

- **la straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare;**

- l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio disponibili al suo interno. Allo scopo dovrà essere eseguita **concreta**, ed attenta ricognizione di **tipo qualitativo e quantitativo** delle figure professionali esistenti del cui esito negativo dovrà darsi puntuale notizia anche nel provvedimento dirigenziale di incarico od in apposita relazione del funzionario preposto, tenuto altresì conto della possibilità di un più razionale utilizzo, a tal fine, delle risorse esistenti, come della possibilità e convenienza di instaurare un nuovo rapporto di lavoro subordinato, anche part-time;

c) **la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;**

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione determinato tenuto conto di quanto indicato al comma 5 del precedente articolo n. 2. Gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa potranno essere conferiti soli ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Si potrà prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo, che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto delle attività didattiche e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Tali contratti di collaborazione autonoma, **indipendentemente dall'oggetto della prestazione**, potranno essere stipulati solo:

- se sarà stata verificata la **straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare;**
- con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2, del D.Lgs 267/00.

Gli incarichi di **specie non potranno includere** la rappresentanza del Comune od altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.

Art.4

(Limiti di spesa)

1. L'affidamento degli incarichi esterni di cui al precedente articolo 2 è soggetto ai seguenti limiti di spesa:

- la spesa complessiva annua (limite massimo) che sarà all'uopo allocata nel bilancio preventivo dell'Ente per tali tipologie di incarichi previsti nel programma approvato dal Consiglio Comunale.

2. Il rispetto del citato tetto di spesa annuo è verificato dal responsabile del settore Economico



Finanziario su ogni singola determinazione di conferimento di incarico, unitamente all'attestazione di copertura finanziarie e regolarità contabile.

Art.5

(Individuazione delle professionalità)

1. Il Dirigente del Settore con competenza sulla materia oggetto dell'incarico predispone all'atto di adozione della determinazione a contrattare **un apposito avviso**, da allegarsi alla citata determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa istituzionale dell'ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione, **la previsione di ipotesi di recesso o di risoluzione e di clausole necessarie per il raggiungimento di quanto atteso anche mediante la fissazione di termine per l'integrazione del risultato ovvero di riduzioni proporzionate del corrispettivo per risultati parziali resi;**

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri e i punteggi stabili attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto oggetto della prestazione;

Si potrà prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto delle attività didattiche e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art.6

(Procedura comparativa)

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio complessivo scaturente dalla somma dei punti assegnati ad ogni singolo elemento di seguito indicato.

Il punteggio massimo assegnabile ad ogni singolo elemento **sarà preventivamente stabilito con la determinazione a contrattare**, tenuto conto delle professionalità necessarie e dell'incarico da espletare.

Elementi curricula:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione, con valutazioni degli stessi previa adozione di criteri certi da stabilirsi con la determinazione a contrattare;

4. Gli incarichi possono, eccezionalmente, essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione, da indicare di volta in volta nella determinazione di incarico, **ove ricorra il requisito dell'estrema urgenza connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, ovvero quando si dimostri "l'unicità soggettiva" della prestazione da rendere tale da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato.** Gli importi dei compensi stabilito si intendono al netto dell'Iva se dovuta.

Art.7

(Disciplinare di incarico)

1. Il dirigente/responsabile del servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, che persistono tutte le circostanze e le condizioni previste in sede di approvazione del programma e in particolar modo che:

- a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti nel bilancio preventivo dell'ente e dal programma di cui al precedente articolo 4, o sue successive variazioni;
- c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
- d) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione.

Art.8

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale



utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art.9

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art.10

(Esclusioni)

1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Il presente regolamento non si applica inoltre:

- agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
- agli appalti di servizio necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- agli organismi di controllo interno ed ai nuclei di valutazione;
- ai membri di commissioni e organi istituzionali;
- alla rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno.

Art.11

(Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, comma 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Capo, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente e non rientrano nelle funzioni ordinarie dell'ufficio.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto

stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente/responsabile competente.

3. Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare l'ente all'esterno.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente/responsabile competente, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

Art.12

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 5 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione, attraverso altri mezzi di comunicazione, previsti dalla legge, e mediante la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio dell'Ente.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

4. Il Dirigente del Settore con competenza sulla materia oggetto dell'incarico, ai fini di quanto indicato al precedente terzo comma, trasmette, entro tre giorni dall'adozione del contratto di consulenza, il provvedimento d'incarico con l'indicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e il relativo compenso al Responsabile della gestione del sito istituzionale del Comune il quale dovrà provvedere alla pubblicazione entro due giorni dalla ricezione di tali notizie con contestuale segnalazione all'Ufficio competente dell'avvenuta pubblicazione.

5. Nei modi e termini suindicati dovrà provvedersi anche per la liquidazione dei corrispettivi.

6. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto agli adempimenti così come precisati al precedente 4° comma.

Art.13

(Attestazioni)

1. La determinazione con la quale il dirigente/responsabile competente provvede ad affidare un incarico di cui al presente regolamento e a definire il relativo impegno di spesa, contiene, nella parte narrativa, specifica attestazione del rispetto:

- dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- dello Statuto dell'ente;
- del Regolamento di contabilità;
- del presente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del programma delle consulenze approvato dal consiglio comunale.

2. Il provvedimento di liquidazione di spesa contiene il riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell'ente, nel rispetto dell'articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Art.14

(Controllo dell'Organo di revisione e della Corte dei Conti)

1. La determinazione di affidamento dell'incarico e approvazione schema di contratto/convenzione per gli incarichi disciplinati dal presente regolamento sono sottoposti:

- al preventivo controllo dell'organo di revisione;
- al preventivo controllo della Corte dei Conti -Sezione Centrale di Controllo di Legittimità- tanto in applicazione dell'art.17-comma 30- del D.L. n. 78/2009 convertito in legge 03/08/2009, n. 102;

Quelli di importo superiore a € 5.000,00 euro devono essere sottoposti **anche** al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1 comma 173 legge 266/2005.

2. Il dirigente/responsabile competente che conferisce un incarico di cui al presente regolamento:

- indicherà nella determinazione di affidamento che l'efficacia dello stesso è subordinato al controllo preventivo della Corte dei Conti ex art. 17-comma 30- del D.L. n. 78/2009 convertito in legge 03/08/2009, n. 102;
- provvederà all'inoltro degli atti all'organo di revisione e alla Corte dei Conti - Sezione Centrale di Controllo e Sezione Regionale .

Art.15

(Invio alla Corte dei Conti)

1. Le disposizioni regolamentari del presente Capo sono trasmesse, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.

pareri segreteria

COMUNE DI CARIATI PROVINCIA DI COSENZA AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI

PARERE TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON DECRETO
LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GM N. _____ DEL _____

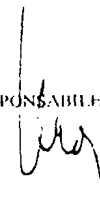
CON OGGETTO: INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA,
CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALLA DOTAZIONE DI PERSONALE
DEL COMUNE DI CARIATI -STRALCIO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI -RIFORMULAZIONE.

PARERE TECNICO:

FAVOREVOLE.

CARIATI, li 24.09.2009

IL RESPONSABILE

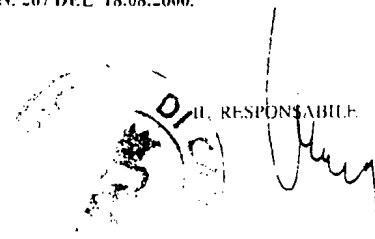


PARERE CONTABILE:

NON NECESSARIO IN QUANTO L'ASSUNZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA O DIMINUIZIONE DI ENTRATA ART. 49 DEL T.U.
APPROVATO CON D. LGS. VO N. 267 DEL 18.08.2000.

CARIATI, li 24.09.2009

IL RESPONSABILE




COD. gm

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME
SEGUE.

IL SINDACO
f.to F. G. Sero

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa G. A. Acquaviva

000000000000

Il sottoscritto Segretario Comunale, VISTI gli atti d' Ufficio,

CERTIFICA

CHE la presente deliberazione, a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000.n.267,

E' STATA

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4^ comma- del D.Lgs.vo
citato;

☒ Pubblicata all' Albo Pretorio comunale il 20 OTT. 2009 per i prescritti 15
giorni (art. 124 D.Lgs.vo n. 267/2000);

☒ Partecipata ai capigruppo consiliari a mezzo nota prot.n 16598
del 20 OTT. 2009 (art.125 D.Lgs.n. 267/2000).

CP



CARIATI, li 20 OTT. 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa G.A. Acquaviva

E' copia conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e
d' ufficio.

CARIATI, li 20 OTT. 2009

IL DIRIGENTE AREA
Segreteria Affari Generali

